



420/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80347**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata il omissis a omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Alfonsina De Rosa (C.F. DRSLNS62M50H501Q) e dall'Avv. Antonio Costa (C.F. CSTNTN69D09H501T), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Roma, in via Pinerolo, n. 2, che indicano, ai fini delle comunicazioni e notifiche di legge, i seguenti indirizzi p.e.c.
alfonsinaderosa@ordineavvocatiroma.org e

antoniocosta@ordineavvocatiroma.org e il n. di
telefax 06.45470201;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**,
(C.F. 80078750587), in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma,
alla Via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso
nel presente giudizio, giusta procura generale alle
liti allegata all'atto di costituzione in giudizio,
dall'Avv. Andrea Botta (CF BTNDR62C04H501R) p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it ed
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare
Beccaria, n. 29, fax 06 94527716;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi/a/o all'udienza del 19.9.2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Antonio Costa per la parte
ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'I.N.P.S.,
come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 12.4.2024 parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'accredito figurativo per maternità ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001 con decorrenza dal 1.3.2013 con condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione comprensiva del predetto accredito figurativo con conseguenziale ordine di pagare gli arretrati maturati dal 1.3.2013 sino alla data della sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo e di incrementare del dovuto i retri pensionistici futuri, con vittoria di onorari del giudizio, maggiorati di rimborso forfettario, IVA e CA di legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data in data 27.3.2025, l'I.N.P.S. ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato da parte ricorrente unitamente agli accessori di legge, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di giugno 2025, ed ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 9.4.2025, questo giudice, con ordinanza in data 10.4.2025, n. 61/2025,

ordinava all'I.N.P.S. di depositare, nel termine di giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione alla parte ricorrente della variazione della pensione per effetto del riconoscimento di quanto richiesto, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella rata di giugno 2025, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. L'INPS non ha ottemperato all'ordinanza istruttoria.

5. All'udienza odierna parte ricorrente, dato atto che l'INPS ha provveduto all'effettivo pagamento delle somme in contestazione, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese, mentre l'I.N.P.S. ha insistito per la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'INPS, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del

ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19.9.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.09.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.09.2025
12:47:03
GMT+02:00